



COMUNE DI PESCOPAGANO

Provincia di Potenza
Medaglia d'oro al merito civile

Piazza della Vittoria, 1 – 85020 Pescopagano (PZ) – C.F./P.I.: 00222420762 – Tel.: 0976/500210
P.E.C.: protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it – E-mail: protocollo@comune.pescopagano.pz.it
Sito istituzionale: www.comune.pescopagano.pz.it



SCHEMA LINEE GUIDA PER IL DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDUTA APERTA

PREMESSE

Il luogo di svolgimento del servizio è la struttura adibita, accreditata ed autorizzata all'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati sita in Via Kennedy, n. 1 del Comune di Pescopagano: foglio 39 p.lla 566 Sub. 1, SAI MSNA FAMI- Prog. 1815, finanziato per n. 15 posti (Progetto di seconda accoglienza- titolare Comune di Pescopagano)
piano terra , individuato catastalmente al foglio 39 particella 566 sub 1: cucina 16.00 mq, dispensa 9.10 mq, n. 5 camere da letto con tre posti letto destinate ai minori, sala ascolto/psicologo/ufficio amministrativo, atrio destinato a sala da pranzo ed attività diurne, servizi igienici di cui uno per persone disabili e lavanderia;

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PESCOPAGANO – PZ

Piazza della Vittoria, 1 - 85020 Pescopagano (PZ) - C.F./P.I.: 00222420762 - Tel.: 0976/500201

P.E.C.: protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it

Sito istituzionale: www.comune.pescopagano.pz.it

Responsabile Unico di Progetto: Dott.sa Maria Masini

Luogo di esecuzione:

Comune di Pescopagano - Viale Kennedy, presso i locali destinati dal Comune di Pescopagano all'accoglienza integrata dei Minori Stranieri Non Accompagnati.

Durata

- La durata presunta del contratto: 01/05/2026 e sino al 31/12/2026.

L'Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

Nel caso di decorrenza successiva al 1° maggio l'importo sarà rimodulato in base ai mesi di effettivo servizio da parte del nuovo gestore.

L'avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare l'appalto concessione del servizio in conformità alle normative vigenti nel tempo e in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica art. 120 del d.Lgs. n. 36/2023).

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

L'importo dell'appalto e il seguente:

dal 01/05/2026 al 31/12/2026: € 234.399,32 IVA compresa se dovuta e compresi di oneri per la sicurezza;

C_G496 - C_G496 - 1 - 2026-04-21 - 0003823

Viene indicata la base d'asta IVA compresa in quanto trattandosi di servizi socio sanitari il regime IVA può dipendere anche dalla natura giuridica del prestatore di servizi aggiudicatario.

L'ammontare complessivo dell'appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall'aggiudicatario e del periodo di effettiva durata del contratto che decorrerà, in ogni caso dall'avvenuta aggiudicazione.

La rendicontazione degli importi e la chiusura dei rendiconti al 31/12 avverrà secondo le indicazioni del Servizio Centrale.

Importo oneri di sicurezza: 0,00, ai sensi e per gli effetti della legge 03/08/2007 n° 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" e della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008; tuttavia il concorrente dovrà indicare nella propria offerta i costi della sicurezza specifici connessi alla propria attività.

L'importo a base di gara comprende, ai sensi dell'art. 41 co. 14 del codice dei contratti, i costi della manodopera che la SA ha stimato in euro 122.674,07. In relazione a questi ultimi, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del codice, la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei servizi deve applicare il CCNL del Settore Cooperative Sociali o similari (codice T151).

Gli stessi non sono soggetti a ribasso e potranno essere variati in aumento purchè venga rispettato il totale dell'importo a base di gara e i limiti ministeriali per il personale stabilmente impiegato.

Nel quadro economico i valori della microvoce C2 – opere di piccola manutenzione, che fanno carico all'aggiudicatario dell'appalto sono stati posti pari a 1.000,00. La ditta **dovrà** garantire le opere di piccola manutenzione e potrà variare la microvoce nei limiti dei parametri ministeriali e del totale dell'importo a base di gara, che non potrà **MAI e per nessun motivo essere** superato.

Si precisa, quindi, che il piano finanziario potrà essere rimodulato come da prescrizioni Ministeriali, ma non dovranno mai essere superati i limiti percentuali imposti dal Ministero né il totale complessivo posto a base di gara. Le variazioni dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente locale e richieste via pec. Le stesse dovranno essere formalmente autorizzate via pec dal RUP.

- Il costo complessivo dell'appalto stimato: € 234.399,32 IVA compresa e compresi di oneri per la sicurezza così come da quadro economico SOTTO RIPORTATO:

PROGETTO ENTE LOCALE		PESCOPAGANO		
CODICE PROGETTO		PROG-1815-PR-3		
NUMERO POSTI		15		ANNO 2026
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA		A BASE DI GARA
A	P	Costo del Personale		€ 122.674,07
		Equipe multidisciplinare		€ 105.549,07

A1e	P1	Operatori sociali	€ 28.199,07
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 18.750,00
A3e	P3	Operatori legali	€ 8.000,00
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 9.600,00
A5e	P6	Psicologi	€ 15.000,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 15.000,00
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 9.000,00
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 2.000,00
		Consulenze	€ 17.125,00
A1c	T1	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 6.750,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 375,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 2.000,00
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 0,00
A5c		Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 8.000,00
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 17.250,00
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 375,00
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 750,00
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 1.500,00
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 0,00
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 7.500,00
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (<i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i>)	€ 3.750,00
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 1.875,00
B8	B2	Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	€ 1.500,00
C	L	Immobili e utenze	€ 14.650,00
C1	L1	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati - (<i>massimo 3,33% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 0,00
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (<i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 1.000,00
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 0,00
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (<i>riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN</i>).	€ 150,00
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 1.500,00

C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (<i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i>)		€ 12.000,00
D	I,G,S,T,A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari		€ 76.050,25
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico		€ 41.250,00
D2	G2	Effetti lettereci		€ 750,00
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria)		€ 1.125,00
D4	G3	Altre spese per la salute (<i>medicinali, protesi</i>) non riconosciute dal SSN		€ 2.250,00
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari		€ 2.500,00
D6	G6	Pocket Money		€ 12.318,75
D7	G5	Spese per la scolarizzazione		€ 2.250,00
D8	G7	Alfabetizzazione		€ 225,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale		€ 0,00
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi		€ 0,00
D11	I6	Spese per l'integrazione		€ 4.500,00
D12	A3	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere</i>)		€ 3.069,00
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa		€ 1.125,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari		€ 1.875,00
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita		€ 2.812,50
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione		€ 2.625,00
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione		€ 2.250,00
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi		€ 225,00
E3		Attività di raccordo con i tutori volontari		€ 150,00
G	A3	Retta/Affido		€ 150,00
G1	A3	Retta omnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori		€ 0,00
G2	A3	Affido familiare		€ 150,00
TOTALE COSTI DIRETTI				€ 233.399,32
F	Ci	Costi indiretti - massimo 7% dei costi diretti -		€ 1.000,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 234.399,32

Il corrispettivo riportato nella tabella, per il periodo individuato, è comprensivo di tutto quanto specificato nel Capitolato di appalto e nell'offerta tecnica presentata dall'O.E., e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto e per la realizzazione e l'implementazione dei servizi a perfetta regola d'arte.

SI RIBADISCE CHE al Comune non potranno essere imputati ulteriori costi, oneri, competenze al di fuori del solo contributo ministeriale effettivamente ammesso a rimborso, talchè l'ente non coprirà le spese eventualmente non riconosciute dal Ministero o qualsivoglia altra spesa comunque sopportata dall'aggiudicatario in ragione del presente appalto.

La gara sarà svolta dalla SUA della Provincia di Potenza.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) disciplinare di gara con allegati predisposti dalla SUA di Potenza sulla base delle linee guida approvate dalla stazione appaltante.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del terzosettore di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188) e all'art. 4 del D.Lgsn. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore(RUNTS), che sostituisce i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, in forma singola o riunita ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l'impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente atto.

Nel caso in cui gli enti attuatori siano consorzi è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziata/te erogante/i i servizi.

Nel caso gli enti attuatori si costituiscono in consorzio ovvero ATI/ATS/RTI tutti i compartecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, fermo restando che il requisito del fatturato globale deve essere posseduto nel suo complesso dall'ATI.

E' possibile formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa di riferimento.

Alla procedura si applicano, se compatibili, gli istituti del codice dei contratti, D.lgs n. 36/2023

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

iscrizione nel Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che sostituisce i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore;

- iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente bando

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.30/2023];
 - Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.30/2023];
 - Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 30/2023];
- il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio o GEIE, nonché dal GEIE medesimo.

Nel caso di:

- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 30/2023];

il requisito deve essere posseduto dalle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.30/2023];
- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2016];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

Il possesso dei suddetti requisiti lett. a) e b) non può essere oggetto di avvalimento.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve essere, a pena di esclusione, in possesso di un fatturato globale d'impresa, riferito all'attività oggetto della presente procedura, riferito ai migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti quello di indizione della procedura, pari all'importo a base di gara.

La motivazione sottesa alla richiesta del predetto requisito è correlata alla notevole articolazione, complessità ed intrinseca criticità del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023];
- Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023];
- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2023];

Il requisito deve essere posseduto secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 36 del 2023.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente, a pena di esclusione, deve: essere in possesso dei requisiti come di seguito indicati:

avere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio, antecedente la data di indizione della procedura in servizi aventi lo stesso settore oggetto della gara (Accoglienza Richiedenti

o titolari di Protezione Internazionale e Nuclei familiari) resi in favore di amministrazioni, enti pubblici o privati.

Formazione, qualificazione ed esperienza delle figure professionali da coinvolgere al fine di garantire la qualità dei servizi, emergente dai curricula presentati.

La comprova del requisito di cui alla lett. a) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023];
- Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023];
- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2023];

Il requisito deve essere posseduto, secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 36 del 2023.

SI PRECISA CHE I REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE VANNO DICHIARATI NEL DGUE, COMPILANDO GLI APPOSITI CAMPI.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di capacità economico finanziaria e tecnica professionale 0 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Ai sensi dell'articolo 95 e 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40

del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

L'ausiliario deve:

possedere i requisiti previsti dal bando 0 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, in merito all'avvalimento in caso di consorzi, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO e cessione del contratto

E' fatto divieto, nel caso in specie, all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto che sarà stipulato. Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto, anche parziale.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui alla sezione valore dell'appalto, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto ove previsto.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a impegnarsi sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, in caso di aggiudicazione:

a) di aver preso visione integrale di tutte le clausole che regolando l'esecuzione del servizio presenti sia nell'allegato Progetto del servizio, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di appalto e di impegnarsi a rispettarle integralmente.

b) a provvedere al riassorbimento del personale già impiegato presso l'attuale soggetto gestore previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione di impresa. (l'elenco ed i dati del personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato progetto).

11) Termine di validità dell'offerta.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € 2.343,99– Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 193/ 2022 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

1) di firma legalizzata da parte di notaio o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. l), e 30 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, fissata in ragione del 10% dell'importo di aggiudicazione dovrà essere prodotta dall'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art.117 del Codice dei contratti.

GARANZIE CONTRATTUALI – ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CONTRAENTE

La ditta appaltatrice è responsabile verso l'Ente per il servizio svolto con personale e mezzi propri ed a completo rischio dell'Impresa.

Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice:

- 1) la stipula di contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'appaltatore nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune all'appaltatore per un valore di Euro 1.000.000,00;
- 2) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). La polizza dovrà essere stipulata per tutta la durata dell'appalto. In ogni caso l'appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

SOPRALLUOGO

Al fine di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto è consentito il sopralluogo della struttura, finalizzato a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla redazione dell'offerta.

La richiesta di sopralluogo, che deve essere perentoriamente effettuata entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, va indirizzata al RUP, Dott.ssa Maria Masini, all'indirizzo pec del Comune di Pescopagano, indicato nel presente bando.

Il sopralluogo, che sarà eseguito insieme a personale incaricato dell'Amministrazione Comunale, potrà essere effettuato dal rappresentante della Ditta (titolare) o da un dipendente appositamente delegato munito di fotocopia del certificato del Registro delle Imprese.

L'incaricato dell'Amministrazione Comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuto sopralluogo, che sarà allegata alla documentazione amministrativa di gara.

REVISIONE PREZZI

Con riferimento alla revisione dei prezzi dell'appalto, si dà atto che la variazione del corrispettivo, essendo quest'ultimo definito sulla base del quadro finanziario approvato con decreto ministeriale in fase di prosecuzione dei progetti, è ammissibile trascorsi i primi 12 mesi di esecuzione del servizio e, successivamente, ogni 12 mesi, dietro richiesta del soggetto attuatore e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici della Provincia:

in caso di rinnovo del C.C.N.L., nell'ipotesi ciò determini una variazione, in aumento o in diminuzione, pari almeno al 5% dell'importo complessivo del servizio;

per le altre voci di costo, qualora le variazioni determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, pari almeno al 5% dell'importo complessivo del servizio.

In ogni caso, l'aggiornamento del corrispettivo è subordinato al riconoscimento della variazione da parte del Ministero e assegnazione del relativo importo. In assenza, non potrà essere riconosciuto alcun adeguamento del corrispettivo.

Nei casi in cui sopravvenga l'annullamento e/o revoca del provvedimento di ammissione al finanziamento erogato dal Ministero e riconosciuto agli enti titolari dei progetti SAI in corso, il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario sarà risolto ipso iure e senza alcun riconoscimento di indennizzo e/o risarcimento a favore dell'aggiudicatario.

OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Offerta tecnica (generata dal sistema)	Relazione Tecnica

L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- l' Offerta Tecnica/Relazione tecnica, deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto, le modalità proposte per lo svolgimento del servizio.

La Relazione deve essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 20 (venti) pagine solo fronte e più precisamente di 20 (venti) facciate. Nel conteggio delle 20 (venti) facciate, non verranno computati la copertina e l'indice e sono escluse le schede tecniche.

Ciò che sarà riportato oltre le 20 (venti) facciate non sarà valutato.

È fatto obbligo di rispettare il formato richiesto.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto vigente codice degli appalti, garantendo l'applicazione del CCNL di settore.

Nell'offerta tecnica l'operatore economico deve inserire apposito paragrafo con l'indicazione delle modalità con cui intende realizzare la clausola sociale e l'armonizzazione del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente con la propria organizzazione.

Se l'operatore non intende attenersi alla clausola sociale deve esplicitamente indicarlo e motivarlo.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023, con i seguenti pesi:

- ☐ offerta tecnico-quantitativa 100 punti;
- ☐ offerta economica 0(zero) punti.

Pertanto l'appalto è aggiudicato in base al il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del solo punteggio tecnico, ai sensi dell'art. 108, c.1, del Codice degli appalti, sulla scorta dei criteri sotto riportati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	Criteri di valutazione	Punti Max		Sub-Criteri di valutazione	Punti Max
A	Qualità della proposta progettuale	30	A.1	Sistema organizzativo aziendale. Esperienza pluriennale e completezza dell'equipe multidisciplinare rispetto a quanto richiesto nel Capitolato speciale di appalto art. 7 – sarà valuta la quantità di ore offerte per la realizzazione del servizio per ciascuna figura e la qualità del personale offerto coerente con il ruolo da ricoprire (titolo di studio-curriculum)	10
			A.2	Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato con le linee guida del SAI MSNA- il capitolato di appalto- il piano finanziario	10
			A.3	Attuazione della rete territoriale evidenziando soggetti, ruoli, modalità e tempi di coinvolgimento degli stessi per la realizzazione dell'integrazione sociale e lavorativa dei beneficiari, successive all'autonomia dei beneficiari stessi. In particolare sarà valutata la rispondenza dell'offerta tecnica alle Linee Guida e agli obiettivi del SAI MSNA in tema di mediazione linguistico-culturale (insegnamento della lingua italiana con attività svolte all'esterno con la frequenza di istituti scolastici- attività svolte all'interno come dopo-scuola/periodo estivo- ore dedicate- figura professionale qualificata), di tutela psico-socio-sanitaria, di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, di procedura per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte.	10

C_G496 - C_G496 - 1 - 2026-04-21 - 0003823

B	Organizzazione delle attività progettuali	60	B.1	<p>Il Progetto Tecnico descrittivo della resa dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto nel loro complesso con specifica descrizione della settimana-tipo dell'ospite tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità operative e organizzative previste dal progetto (figure professionali coinvolte, ruoli e compiti, coordinamento e supervisione) ; - procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto; - numero ore annue complessive offerte, computando tutti gli operatori impiegati in presenza nella struttura dove viene svolto il servizio. - rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SAI MSNA in tema di accoglienza materiale - rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SAI MASNA in materia di mediazione orientamento e accesso ai servizi del territorio; - rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SAI MSNA in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; - rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SAI MSNA in tema di orientamento e accompagnamento legale; 	45
			B.2	<p>E' valutata la specifica dotazione strumentale che sarà messa a disposizione del progetto dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata, per le prestazioni oggetto del servizio, in particolare in relazione alle attrezzature tecniche, materiali, strumentali utilizzate per l'integrazione e l'erogazione di servizi agli ospiti. Il concorrente dovrà presentare una dettagliata relazione che specifica la modalità di gestione del servizio con le attrezzature utilizzate.</p>	5
			B.3	<p>Attività di integrazione con il tessuto locale - iniziative di community building dirette a diffondere la cultura dell'inclusione, promuovendo l'intercultura attraverso attività di vario genere che abbiano la finalità di agevolare l'interazione tra i beneficiari e i cittadini (coetanei e adulti).</p>	10

C	Risorse complementari o progettualità innovative	10	C.1	Servizi aggiuntivi migliorativi e innovativi senza oneri a carico del Progetto-	5
			C.2	Progetti di utilità sociale diretti a coinvolgere i beneficiari in attività operative da svolgersi sul territorio comunale- descrizione dell'attività da realizzare- studio di fattibilità- grado di realizzazione- modalità di coordinamento con l'Ente locale- corredati da piani operativi dettagliati e cronoprogramma di realizzazione-	5
	TOTALE	100			

La qualità della proposta progettuale (max 100 punti) è intesa come capacità di articolare in modo sostenibile le attività previste, in termini di adeguatezza e pertinenza dei processi descritti rispetto all'obiettivo generale di assicurare l'efficacia delle soluzioni proposte e il rispetto delle disposizioni Ministeriali in materia di presa in carico dei Minori Stranieri non Accompagnati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), in riferimento al presente appalto si informa che:

il Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di PESCOPAGANO (PZ);

- le finalità e le modalità di trattamento dei dati forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso, le suddette attività di trattamento potranno essere svolte presso sedi ed uffici del Titolare;
- l'eventuale rifiuto da parte della ditta di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla gara (e/o dall'interpello);
- i soggetti e/o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di alcuni dei dati inerenti le proposte presentate sono:
 - il personale degli enti partecipanti al procedimento in base alle normative vigenti;
 - i concorrenti che partecipano alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, DPO) del Comune di Pescopagano (PZ) è l'Avv. Gala Raffaele Michele, i cui dati sono reperibili in Amministrazione Trasparente del Comune di Pescopagano.